



COMUNICATO

Oggetto : Premio Aziendale di Produttività anno 2013 art. 36 C.C.N.L.

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l'anno 2013, conformemente al disposto dell'articolo 36 del C.C.N.L. 4/2/2011, deve essere effettuata per tutti i dipendenti *nella busta paga del corrente mese di giugno*.

La condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento provvigionale lordo del 2012, rispetto all'anno 2011, comprensivo del tasso di inflazione (3,2%), siano pari o superiori a :

- 5,2%
- 7,2%
- 9,2%

L'incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite - verificate per cassa - anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum.

Incremento	5,2%	7,2%	9,2%
6° liv.ex Quadro	240	306	382,50
5° liv.ex C.Ufficio	208	265,20	331,50
4° liv.ex I cat.	192	244,80	306
3° liv.ex II cat.	176	224,40	280,50
2° liv.ex III cat.	164	209,10	261,38
1° liv.ex III cat.	160	204	255

Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno 2012, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Al dipendente che nel corso del 2012 ha avuto un passaggio di livello/categoria, il calcolo sarà riferito al livello/categoria posseduta all'atto della corresponsione del premio.

Al dipendente che nel corso del 2012 ha variato la misura dell'orario di lavoro, il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi.

Al dipendente apprendista, il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all'atto della corresponsione del premio.

Inoltre, come previsto dall'art. 67 C.C.N.L. comma 1 e 3 sul trapasso d'agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (9.2%), l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e potrà procedere all'erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (5,2% o 7,2%), ovvero non si sia verificata, l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, quello previsto nella fascia 9,2%.

Ricordiamo a tutti, che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti, è condizione indispensabile per le verifiche indicate. Non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Le erogazioni di cui sopra, potranno usufruire, in virtù degli accordi sindacali di secondo livello già stipulati con **UNAPASS**, della de-contribuzione e de-tassazione previste dal DPCM 22.1.2013 G.U. 29.3.2013, che pone un limite di reddito per il 2012 non superiore a 40.000 € lordi e un importo massimo di 2.500 € lordi su cui si può beneficiare dell'aliquota ridotta nell'anno 2013.

Infatti per gli Accordi già in essere e registrati presso le Direzioni territoriali del lavoro (DTL) a qualsiasi titolo, è stato sufficiente che **UNAPASS** depositasse alle 21 DTL un'autodichiarazione di conformità al nuovo Decreto, dei suddetti accordi.

Gli agenti iscritti al **SNA** in data 04/02/2011 che non hanno applicato il CCNL 2011, fermo l'obbligo contrattuale di riconoscere ai dipendenti il P.A.P., non potranno usufruire dei benefici fiscali e contributivi previsti dagli accordi sindacali di secondo livello.

Gli agenti **NON ASSOCIATI**, tenuti ad applicare e che hanno applicato il CCNL 2011, godranno delle stesse agevolazione degli agenti UNAPASS.

Infine, per gli agenti iscritti alla nuova associazione **ANAPA**, valgono gli stessi criteri di cui sopra e quindi, fermo l'obbligo contrattuale, gli agenti che non applicano il CCNL 2011 non potranno utilizzare le agevolazioni previste.

Preghiamo tutti gli interessati di segnalare tempestivamente i casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Li, giugno 2013

Le Segreterie Nazionali